




Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

3. Le direzioni degli istituti e servizi portano a conoscenza del personale presente e di quello assente a qualsiasi titolo, l'avvenuta pubblicazione del bando, anche mediante comunicazione telefonica di cui deve risultare riscontro agli atti della direzione.

Articolo 2 (Domanda di trasferimento)

1. Il dipendente che aspira ad essere trasferito ad altra sede deve presentare domanda entro i **termini** iniziali e finali indicati nel bando, la cui **vigenza** è fissata in un anno. La domanda di trasferimento deve **essere conforme** al modello allegato al **bando**.
2. Nella domanda **è** consentito indicare un ordine di preferenza nel numero massimo di tre sedi di istituti penitenziari per adulti.
3. Nel **caso** in cui siano presenti più istituti penitenziari nella stessa città, deve essere indicata con precisione la struttura presso la quale s'intende essere trasferiti. Non è consentita l'indicazione generica del solo contesto cittadino.
4. La domanda deve essere depositata esclusivamente presso l'**Ufficio** di appartenenza del dipendente, che avrà cura di provvedere alla sua immediata **protocollazione**. Il personale che svolga servizio fuori **dell'ordinaria** sede di servizio può presentare, nei termini di cui al comma 1, l'istanza di trasferimento presso altri istituti penitenziari o servizi **dell'Amministrazione**. Le istanze sono trasmesse al Dipartimento **dell'Amministrazione Penitenziaria** a cura del Provveditorato regionale che ha competenza **sull'istituto** nel quale l'istanza è stata presentata.
5. Le istanze depositate oltre i **termini** indicati nel comma 1 del presente articolo, nonché le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel comma 6 o per sedi non ancora attivate, non sono suscettibili di valutazione.
6. Il termine di presentazione della domanda ha carattere perentorio e la sua osservanza deve essere comprovata mediante annotazione scritta della data di deposito e del numero del registro di protocollo, a cura **dell'Ufficio** che riceve l'istanza.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

7. Entro cinque giorni dalla scadenza del **termine** previsto per la presentazione delle domande, le stesse devono essere trasmesse, in originale, ai competenti Provveditorati regionali che, nei successivi cinque giorni, dovranno curarne la consegna, a mezzo corriere, **all'Ufficio II - Assegnazioni** e Trasferimenti Polizia **Penitenziaria** della Direzione Generale del Personale.

Articolo 3 (Legittimazione)

1. L'istanza di trasferimento può essere presentata da tutto il personale che abbia maturato un **anno** di permanenza **nell'ultima** sede di servizio o di assegnazione, computati dalla **data** in cui il dipendente ha preso effettivo possesso nella sede di servizio per trasferimento o assegnazione.

2. **Il** limite di cui al **comma** 1 del presente articolo non si applica ai trasferimenti disposti d'ufficio.

3. L'Amministrazione si riserva, **previe** intese con le OO. SS. rappresentative, di derogare al predetto limite mediante l'emanazione di appositi interpelli straordinari in conseguenza di particolari circostanze che richiedano l'assunzione di **congrui** contingenti di personale ovvero per sopraggiunte ed impreviste necessità operative.

Articolo 4 (Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria provvisoria degli aspiranti è formata da un gruppo di lavoro **insediato** con provvedimento del direttore del Direttore Generale del Personale e della Formazione. Il Gruppo è composto da un Presidente e un Vice Presidente, scelto tra Dirigenti **dell'amministrazione penitenziaria** e da **nove** componenti, di cui almeno due titolari e relativi supplenti saranno scelti tra i **funzionari** del Corpo di Polizia Penitenziaria e i restanti appartenenti rispettivamente al **ruolo** degli Ispettori, Sovrintendenti e Assistenti e Agenti. Al gruppo partecipano ulteriori due componenti con **funzioni** di segretario e di supplente. Per la sua composizione devono essere **osservate** le norme sulla pari opportunità e la regola che preclude la partecipazione al Gruppo a quel personale che sia rappresentante sindacale. **Il** Gruppo di lavoro **deve** deliberare con la presenza di almeno cinque componenti e del presidente, secondo modalità che saranno stabilite nel provvedimento di istituzione del Gruppo.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

12. Ultimati i lavori di revisione del punteggio da parte della commissione preposta, **l'Amministrazione** emana la graduatoria definitiva entro il 30 **Novembn** dell'anno interessato.

13. La graduatoria definitiva, **unitamente** a quella riportante i punteggi per singole voci, è inviata tempestivamente, con comunicazione **ufficiale**, al **personale** interessato presso gli istituti e servizi dipendenti ed alle OO. SS. rappresentative.

14. Al personale che abbia fatto richiesta di revisione del punteggio, secondo le **modalità** previste dal presente provvedimento, è data comunicazione dell'esito della domanda di **riesame**, recante le motivazioni della competente commissione, circa l'accoglimento o l'eventuale diniego. È sempre **ammesso** il ricorso giurisdizionale al TAR **e/o** Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per tutelare la posizione **soggettiva** dei singoli istanti.

15. La graduatoria **rimane** vigente fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva del successivo interpello.

Articolo 5 (Revoca della domanda)

1. Le dichiarazioni di revoca, totali o parziali, delle istanze di trasferimento devono essere presentate, non oltre 15 giorni dalla data di notifica della graduatoria definitiva, con le **stesse** modalità di cui **all'art.2**, comma **6,del** presente decreto.

2. La Direzione generale del Personale e della Formazione, Ufficio del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, durante il periodo di **vigenza** della graduatoria, in occasione **dell'avvio** delle procedure di trasferimento conseguenti **all'assunzione** di nuovo personale, informa i dipendenti. per il tramite delle direzioni di **appartenenza**, della prossima **mobilità**, in modo da consentire a chi non fosse più interessato al trasferimento di produrre. entro 30 giorni dalla data di comunicazione, l'eventuale istanza di revoca della domanda.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Titolo II **(Titoli di preferenza per i trasferimenti a domanda)**

Nel presente titolo sono indicati i titoli di preferenza che dovranno essere valutati per decidere le istanze di trasferimento ed i relativi punteggi.

A parità di punteggio l'anzianità di servizio complessiva costituisce titolo preferenziale,

Articolo 6 **(Anzianità di servizio)**

1. Per ogni **anno** di servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria:

fino a cinque anni	punti uno
dal sesto al decimo	punti due
dall'undicesimo al quindicesimo	punti tre
dal sedicesimo in poi	punti quattro
2. **L'anzianità** di servizio è calcolata dal momento **dell'assunzione** nel Corpo di polizia **penitenziaria** e comprende i periodi **trascorsi**: • in aspettativa retribuita • in congedo straordinario • in distacco sindacale **ovvero** in permessi **sindacali** • nella posizione di agente **ausiliario** o agente ausiliario trattenuto. Sono, pertanto, computati tutti i periodi di assenza dal servizio **durante** i quali **non** si interrompe **l'anzianità** di servizio a tutti gli effetti, secondo le disposizioni vigenti.
3. Al personale trasferito d'ufficio per **motivi di servizio**, in relazione **a** ciascun anno di permanenza nella **sede dalla quale chiede il trasferimento a domanda**, punti **0,50 fino ad un massimo di** punti **3,00**. Il punteggio **non** è attribuito nel caso di trasferimenti d'ufficio tra istituti o servizi ubicati nella stessa **città**.
4. Si intende **equiparata** ad **anno** la frazione di tempo **superiore** a mesi sei.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

parte delle unità di personale di polizia **penitenziaria** impiegate presso la **Casa** di reclusione di **Gorgona** per almeno tre anni.

Articolo 8 (Particolari condizioni di impiego)

1. Per il servizio operativo prestato alle **dipendenze** del G.O.M. sono attribuiti dalla data della sua istituzione **all'interno** del Dipartimento Amministrazione **Penitenziaria** e per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei **mesi** ulteriori **0,50 punti**, in attuazione alle previsioni contenute nel Decreto del **Ministro** della Giustizia del 4 giugno 2007.
2. Analogamente è attribuito un **punteggio** ulteriore per ciascun anno di servizio o frazione superiore a sei mesi pari a 0,50 punti per il personale in servizio presso le **Specializzazioni** del **Corpo** della Polizia **Penitenziaria**, **già** istituite ovvero istituende in prosieguo.
3. Analogo punteggio è previsto per il personale in servizio presso IUSPEV.
4. **Il** punteggio complessivamente **attribuibile** ai sensi dei **commi** precedenti non potrà superare il punteggio **massimo** di **5,00** sempreché **sia** stato maturato il periodo minimo di permanenza ove previsto.

Articolo 9 (Condizioni di famiglia)

1. Per il **ricongiungimento** al coniuge non divorziato, né **giudizialmente** o **consensualmente** separato o al convivente legalmente riconosciuto, purché residenti nella provincia di trasferimento richiesta: punti 2,00.
2. Per il ricongiungimento ai **figli** minori, anche adottivi, o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e a carico: punti 3,00 per ogni figlio.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

3. Per il ricongiungimento a figli minori o maggiorenni inabili a carico riconosciuti, nel caso di celibi, nubili, vedovi, separati o **divorziati**: **punti 2.00** per ogni figlio.
4. I punteggi **relativi** ai commi 1, 2 e 3, devono intendersi, ricorrendone i presupposti, cumulabili.
5. **Al di fuori** dei casi di trasferimento ai sensi **dell'art. 33**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la **necessità di assistere** un familiare diretto (coniuge, **figli, genitori** e fratelli), residente nella sede richiesta, che versa in **una** condizione soggettiva che gli impone di essere assistito dal familiare: **punti 4.00**.
6. Quando **sussiste** un handicap non grave ovvero si tratti di invalido civile con accompagnamento: **punti 2,00**.
7. Coerentemente ai principi costituzionali di tutela della sfera familiare ed in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 151/2001, al personale che sia genitore di figli minori di **tre** anni è attribuito un punteggio **aggiuntivo** di **0,50**. La finalità di tale previsione **è** quella di agevolare la **sua** assegnazione ad **una** sede di servizio più vicina alla residenza del **proprio** nucleo familiare. Da tale punteggio non viene detratto il periodo eventualmente già **fruito** dal dipendente nella sede diversa da quella di appartenenza **per** soddisfare le esigenze di tutela della **maternità/paternità**. Per l'attribuzione dei punteggi sopra indicati l'interessato **deve** allegare **all'istanza** di trasferimento, le **dichiarazioni** previste **dall'art. 4** commi 6 e 7 del presente provvedimento. Si richiama, altresì, la previsione di cui **all'art. 4 commi 9 e 10** del presente decreto.

Articolo 10 (Altre situazioni particolari)

1. Nel caso in cui le condizioni ambientali presenti nella sede ove il dipendente presta servizio sono fattore di serio e comprovato **aggravamento** delle **infermità** del dipendente, dei figli, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto: **punti 2.00**.
2. Nei casi in cui, in presenza di gravi alterazioni delle condizioni di salute del dipendente, del coniuge o del convivente legalmente riconosciuto nonché dei figli, presso la sede di servizio o **città** vicinoria non siano presenti strutture che **offrano**



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Articolo 13 (Disposizione conclusiva)

Il presente decreto sostituisce in tutta la sua interezza il precedente provvedimento del 5 maggio 1999 in materia di criteri di mobilità del personale di polizia penitenziaria.

Roma, 7.5.2008

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pres. **Ettore Ferrara**